



*Area Sviluppo Socio Economico e Competitività*

## **ORDINANZA SINDACALE**

**N° 16**

**DEL 10/09/2019**

**Oggetto:** Disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno della vendita in bottiglie, contenitori in vetro, lattine, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale rigido, per il consumo di bibite alcoliche e non, in occasione di tutti gli incontri di calcio in programma presso lo stadio "San Paolo" nella stagione calcistica 2019/2020.

## IL SINDACO

### Premesso

**che** più volte è stato segnalato che durante le manifestazioni sportive che prevedono un massiccio afflusso di pubblico, sono soliti radunarsi e trattenersi gruppi di persone intente a consumare bevande in contenitori di vetro e lattine;

**che** durante tali circostanze viene lamentato il ripetersi del fenomeno del rilascio ed abbandono da parte di numerose persone di contenitori di vetro e lattine sulla pubblica via;

**che** diverse sono state le segnalazioni inerenti tali episodi in cui viene evidenziato che la circostanza del consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine ed il loro successivo abbandono viene a creare seri pericoli per l'incolumità delle persone;

**che** tale fenomeno si verifica soprattutto in coincidenza con gli eventi che prevedono un massiccio afflusso di pubblico come quelli di cui in oggetto;

**che** tale situazione crea ulteriori problematiche inerenti l'ordine, la sicurezza pubblica e la privata incolumità, e pertanto la Questura di Napoli- Ufficio Gabinetto – Sezione 2 – ordine e Sicurezza Pubblica con nota assunta al protocollo dell'Ente con PG/2019/0696724 del 22/08/19, ha chiesto "[...] di ravvisare l'opportunità di adottare, in occasione di tutti gli incontri di calcio in programma presso lo Stadio "San Paolo" relativi alla stagione calcistica 2019/2020, il consueto provvedimento di divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale, da tre prima dell'inizio dell'incontro e fino a due dopo la fine della partita, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, all'interno dello stadio San Paolo, nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle zone cittadine ricadenti nelle aree di seguito indicate: da via Cinthia, altezza via Terracina, via Leopardi, via A. Doria, viale Augusto fino a Piazza Italia, via G. Cesare sino a Piazza Italia, via Campegna, via Diocleziano sino all'incrocio con via Cavalliggeri, viale Kennedy sino all'ingresso della Mostra d'Oltremare, l'intero Piazzale Tecchio, Largo Matteucci e Bersanti, via Claudio, via Marconi, via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo";

**ritenuto che** per le motivazioni sopra esposte risulta necessario assumere provvedimenti a tutela delle persone a vario titolo interessate, finalizzati ad assicurare la pubblica e privata incolumità ed il tranquillo svolgersi degli eventi sopra indicati, e per questo il divieto ha inizio tre ore prima dell'inizio dell'evento e termina due ore dopo la fine dell'evento calcistico;

**rilevato che** rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del Decreto Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, la tutela della sicurezza urbana sia come salvaguardia della incolumità pubblica e dell'integrità fisica dei cittadini, sia come garanzia di vivibilità nei centri urbani e di ordinata convivenza civile;

## ORDINA

1. È fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali, ai pubblici esercizi e agli operatori esercenti il commercio su aree pubbliche presenti nelle zone di seguito indicate, di vendere bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale, a decorrere da tre ore prima dell'inizio dell'evento e sino a due ore il termine dello stesso. La somministrazione e la vendita delle bevande consentite deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica leggera nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande consentite in contenitori in plastica è fatto obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi. All'interno dello stadio San Paolo è consentita la commercializzazione delle bevande consentite solo in bicchieri di plastica leggera o carta.
2. E' altresì vietato il consumo nelle suddette zone, di bevande in contenitori di vetro e lattine su aree pubbliche non legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico.

3. Le date, i luoghi ove vige la presente Ordinanza sono di seguito elencati:

- Incontri di calcio in programma presso lo stadio "San Paolo" relativi alla stagione calcistica in corso 2019 - 2020;
- Luoghi interessati dal divieto:

interno stadio "San Paolo", da via Cinthia, altezza via Terracina, via Leopardi, via A. Doria, viale Augusto fino a Piazza Italia, via G. Cesare sino a Piazza Italia, via Campegna, via Diocleziano sino all'incrocio con via Cavalliggeri, viale Kennedy sino all'ingresso della Mostra d'Oltremare, l'intero Piazzale Tecchio, Largo Matteucci e Bersanti, via Claudio, via Marconi, via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo.

E' fatta salva l'eventuale integrazione, in occasione di incontri di calcio internazionali o di particolare rilievo, di ulteriori provvedimenti richiesti dagli Organi competenti, con l'adozione di altro atto.

1. I trasgressori alla violazione del punto 1) della presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lvo n°267/00 e dell'art.16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i..

2. I trasgressori alla violazione del punto 2) della presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 50,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lvo n°267/00 e dell'art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i..

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente. Inoltre è immediatamente comunicata al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale e tutti gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione.

Sottoscritta digitalmente da

Il Vice Sindaco  
Enrico Panini